



Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo - DPD

AVVISO “PICCOLO PRESTITO AGRARIO”

Strumento Finanziario
Legge regionale n. 46/2023 art. 13
Fondo di Rotazione “Piccolo Prestito Agrario”

CUP: C98H23000990002
TITOLO AVVISO
“Piccolo Prestito Agrario”

Fi.R.A. SpA

*Avviso “PICCOLO PRESTITO AGRARIO” Strumento Finanziario Legge regionale n. 46/2023 art. 13 - Fondo di Rotazione
20231212*

Sommario

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	2
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA	3
ARTICOLO 3 – BENEFICIARI	3
ARTICOLO 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	4
ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	6
ARTICOLO 6 – INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	6
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI	7
ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	7
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 10 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 11 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 12 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	10
ARTICOLO 13 - REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO	10
ARTICOLO 14 - PROCEDURA DI REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO	11
ARTICOLO 15 - INFORMATIVA A TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	12
ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI	12
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI	12
ARTICOLO 18 - DEFINIZIONI	13
RIFERIMENTI NORMATIVI	14

Fi.R.A. SpA

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Abruzzo, alla luce della grave crisi economica che sta interessando il comparto agricolo in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia che ha interessato tutto il territorio regionale nei mesi da aprile a giugno 2023, intende assicurare liquidità alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, mediante la concessione di un prestito agrario.
2. L'art. 13 della Legge regionale 25 Ottobre 2023 n. 46 (*"Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"*) ha, pertanto, istituito un Fondo di rotazione presso F.I.R.A. S.p.A. finalizzato alla concessione di prestiti agrari alle aziende agricole operanti sul territorio della regione Abruzzo.
3. La finalità del presente Avviso, denominato "Piccolo Prestito Agrario", è quindi quella di facilitare l'accesso al credito, fornendo alle aziende agricole liquidità per dare continuità alle attività aziendali mediante la concessione di un prestito diretto a tasso zero.
4. L'aiuto consiste, in particolare, nell'abbattimento totale degli interessi ed è concesso nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato e, nello specifico, nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto:
 - a) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
 - b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione.
6. Al Fondo di Rotazione per l'anno 2023 di cui al presente bando possono accedere le sole imprese agricole del settore vitivinicolo danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 e che possono dimostrare di aver subito una riduzione nella produzione di almeno il 30% rispetto al 2022.
7. Per l'anno 2023, le sole imprese operanti nel settore vitivinicolo e relative Società di trasformazione possono dimostrare oggettivamente di aver subito una riduzione della produzione, di almeno il 30% rispetto al 2022 mediante la Dichiarazione di vendemmia e di produzione 2023, in scadenza al 30.11.2023. Per le altre colture, stante l'assenza di un documento ufficiale equiparabile alla suddetta Dichiarazione 2023, l'accesso al Fondo di rotazione è previsto per l'anno 2024, allorquando la riduzione del fatturato 2023 potrà essere dimostrata mediante la trasmissione delle Dichiarazioni IVA relative agli anni 2022 e 2023.
Pertanto, per l'annualità 2023 l'Avviso è riservato alle sole **imprese operanti nel settore**

Fi.R.A. SpA

vitivinicolo e relative società di trasformazione che possono dimostrare di aver subito un danno alla produzione; per l'annualità 2024 si provvederà mediante un secondo Avviso aperto a tutte le imprese agricole singole e associate, nonché alle Società di trasformazione di prodotti agricoli, senza possibilità di cumulo per quelle che hanno già beneficiato dell'Avviso del 2023.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. L'Avviso "Piccolo Prestito Agrario" ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.655.000,00 (quattromilioneisecentocinquantacinquemila), quantificati in euro 2.327.500,00 per l'annualità 2023 oggetto del presente bando, rivolto al solo settore vitivinicolo, e in euro 2.327.500,00 per l'annualità 2024 rivolto a tutti i settori.
2. La dotazione finanziaria potrà essere incrementata o modificata, con conseguente procedura di scorrimento delle graduatorie di merito già formate nella prima istruttoria, nel caso in cui la Regione Abruzzo rendesse disponibili al Soggetto Gestore del Fondo Fi.R.A. S.p.A. ulteriori risorse finanziarie.

Articolo 3 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente le imprese agricole di produzione e quelle di produzione e/o trasformazione di cui all'art. 2135 del c.c., in forma singola o associata, che possano dimostrare di aver subito un danno alla **produzione vitivinicola**, attive ed aventi sede operativa in Abruzzo al momento di presentazione della domanda di aiuto.
2. Le imprese, di cui al comma 1, devono aver subito **nel 2023 una riduzione della produzione vitivinicola pari o superiore al 30% rispetto alla produzione del 2022**, così come risultante dalle relative dichiarazioni di vendemmia o di produzione vino e/o mosto, nello specifico:
 - (per le imprese di produzione): totale colonna 3 quadro "C" (Dati relativi alla raccolta delle uve);
 - (per le imprese di trasformazione): totale (bianco + rosso) del quadro "G" (Dati relativi alle operazioni di vinificazione)
3. Le imprese devono risultare "Attive" nella produzione e/o trasformazione di prodotti di cui all'allegato I del Trattato UE (TFUE).
4. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. Nel caso di presentazione di più domande, è considerata valida soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo. Tutte le altre sono, pertanto, dichiarate non valutabili.

Fi.R.A. SpA

Articolo 4 – Requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 sono Soggetti Beneficiari:
 - a. gli imprenditori agricoli in forma singola;
 - b. gli imprenditori agricoli in forma associata;
 - c. le imprese agricole di trasformazione in forma singola;
 - d. le imprese agricole di trasformazione in forma associata ossia, indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228¹.
2. Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:
 - a. **imprenditore agricolo** è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall'art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; in tal caso, l'esercizio dell'attività agricola deve risultare quale attività prevalente in caso di impresa individuale, o come attività esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria;
 - b. **impresa agricola di trasformazione e commercializzazione** è l'impresa che, attiva nella lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della domanda di piccolo prestito;
 - c. **cooperativa agricola**, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
3. Per beneficiare del sostegno, al momento di presentazione della domanda di aiuto, i soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. rispettare i requisiti di cui all'art. 3;
 - b. avere la **sede operativa** nel territorio della Regione Abruzzo, risultante da visura camerale, al momento di presentazione della domanda di aiuto;
 - c. le imprese agricole di produzione devono avere le superfici vitate nel territorio regionale, come risultanti dal fascicolo aziendale;
 - d. essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese ed in possesso di partita IVA;
 - e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con

¹ D. Lgs. 228/2001, art. 1, comma 2. "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 (terzo comma) del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."

Fi.R.A. SpA

la pubblica amministrazione;

- f. non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - h. essere iscritti all'INPS - sezione Agricoltura, ovvero aver presentato istanza di iscrizione all'INPS – sezione Agricoltura;
 - i. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
 - j. non essere sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - k. risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo Aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - l. dimostrare, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda per la quale è presentata la richiesta di aiuto;
 - m. non essere incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
 - n. non aver conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/2001.
4. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
5. I soggetti richiedenti dovranno inoltre impegnarsi a risultare in posizione regolare, pena la revoca, presso la Centrale Rischi Banca d'Italia e Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) al momento dell'erogazione del "Piccolo Prestito Agrario" nonché essere nelle condizioni di regolarità contributiva;

Fi.R.A. SpA

6. **La Fi.R.A. S.p.a., Soggetto Gestore dell'Avviso, esercita controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione delle domande, su un campione rappresentativo stimato non inferiore al 10% del totale delle domande ammissibili e finanziabili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del DPR 445/2000.**

Articolo 5 – Caratteristiche del Finanziamento

1. Il finanziamento è concesso, qualora ricorrano i requisiti di ammissibilità del beneficiario, secondo i seguenti parametri:
 - a) il valore nominale del prestito richiesto deve essere di € 5.000,00 o di € 10.000,00 per le imprese agricole singole di cui alla lett. a) e alla lett. c) del comma 1 dell'art. 4;
 - b) il valore nominale del prestito richiesto deve essere di € 15.000,00 per le società di trasformazione e per le imprese agricole associate di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 4;
 - c) durata per la restituzione della sola quota capitale: 60 mesi;
 - d) di cui preammortamento: 24 mesi;
 - e) rateo rimborso: semestrale costante posticipato.
2. Il Soggetto Gestore Fi.R.A. S.p.A.:
 - a) provvede alla concessione dell'aiuto all'impresa beneficiaria sotto forma di contributo in conto interessi e, per il tramite della Banca *Service*, all'erogazione del finanziamento;
 - b) tratta i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle Autorità degli Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione del servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale rischi di Banca D'Italia e CRIF).

Articolo 6 – Intensità ed entità del sostegno

1. L'aiuto individuale correlato al prestito concesso corrisponde al *contributo in conto interessi*, determinato *ex ante*, nella misura necessaria all'abbattimento a zero degli interessi dovuti per la restituzione del finanziamento.
2. Gli oneri finanziari sul prestito sono azzerati mediante la concessione di un aiuto in regime di "de minimis", nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 o 1407/2013 della Commissione, a seconda del soggetto richiedente e nei limiti del massimale disponibile in capo al richiedente;
3. Nel caso in cui il massimale "de minimis" disponibile per l'impresa non fosse sufficiente ad assorbire gli oneri finanziari sotto forma di ESL, il prestito non può essere concesso.

Fi.R.A. SpA

Articolo 7 – Disposizioni sul cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 ovvero dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013.

Articolo 8 – Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*), la Fi.R.A. S.p.A. provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali “*de minimis*” nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
2. Ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) del predetto DM 115/2017 l'«*Autorità responsabile*» del regime di aiuto *de minimis* è il Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale; il «*Soggetto concedente*» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è la Fi.R.A. S.p.A.
3. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto prima delle concessioni, la Fi.R.A. S.p.A. provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 e di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 1408/2013 per la definizione di “*impresa unica*” e sulle vicende societarie in caso di *fusioni, acquisizioni, o scissioni*.
4. Si precisa che ai sensi:
 - del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e successivamente integrato dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l'altro, si definisce in euro 25.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” che, tra l'altro, si definisce in euro 200.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali.
5. Ai fini del rispetto del principio di “*trasparenza degli aiuti*” di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 1408/2013, si precisa che gli aiuti individuali sono concessi sotto forma di *contributo in conto interessi* e pertanto sono ritenuti “*trasparenti*” *ex se*.
6. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea.

Fi.R.A. SpA

Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2, riconducibile al legale rappresentante. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: <https://www.spid.gov.it>.
2. La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale sportello, raggiungibile dal sito web <https://sportello.regione.abruzzo.it/> selezionando l'apposita voce ("CATALOGO SERVIZI", poi "Sportello Agricoltura e Pesca" e infine scegliendo la voce "Avviso Piccolo Prestito Agrario").
3. La domanda è formulata attraverso l'inserimento dei dati nell'apposito form "**Domanda di Ammissione**" sulla piattaforma digitale Sportello ed è generata in formato .pdf al termine dell'inserimento dei dati.
4. L'autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda.
5. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della istanza presentata.
6. La piattaforma digitale Sportello, per la compilazione **on line** della **Domanda di Ammissione**, sarà accessibile a partire:

dalle ore 12:00 del 16 Dicembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 22 Dicembre 2023

7. È possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell'Avviso. In caso di più domande presentate dalla stessa impresa viene presa in considerazione l'ultima domanda inviata. La nuova domanda assume un nuovo ordine di arrivo e un nuovo numero progressivo di trasmissione. Una volta chiusa la procedura di presentazione della domanda come sopra descritta, non è possibile apportare modifiche e/o integrazioni.
8. Il presente Avviso è pubblicato, sul sito della Fi.R.A. S.p.A. e sul sito della Regione Abruzzo.
9. Le dichiarazioni nel form della **Domanda di Ammissione** sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e con la responsabilità di cui agli artt.75 e 76 dello stesso. **I richiedenti devono compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica.**
10. La Domanda di Ammissione contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dagli articoli 3, 4 dell'Avviso.
11. Le credenziali di accesso, ottenute mediante la procedura sopra descritta, consentono il *login* all'interno del portale per la visualizzazione della domanda di aiuto. Al termine della compilazione corretta delle varie sezioni, il sistema genera la domanda, contenente tutte le informazioni inserite in piattaforma.
12. La piattaforma Sportello sarà lo strumento attraverso il quale il Soggetto Gestore Fi.R.A. S.p.A. invierà e riceverà tutte le comunicazioni relative alla pratica del beneficiario finale;
13. Data la gravità e la straordinarietà del contesto economico e considerando che il sostegno previsto dall'Avviso è finalizzato a far fronte ad una grave ed urgente situazione di difficoltà

Fi.R.A. SpA

finanziaria del richiedente, la domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

14. Il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
15. Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 10 - Istruttoria di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di finanziamento è svolta dal Soggetto Gestore, attraverso la piattaforma digitale Sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione e si conclude con l'approvazione di una graduatoria da parte del C.d.A. del Soggetto Gestore **entro e non oltre il 31 dicembre 2023.**
2. La graduatoria degli ammessi e la lista dei non ammessi a finanziamento sono pubblicate sui siti del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.
3. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
 - a) la corretta presentazione della domanda;
 - b) la completezza della domanda;
 - c) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rilasciate dai soggetti proponenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
4. I Soggetti non ammessi a finanziamento possono presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma digitale Sportello.

Articolo 11 - Cause di inammissibilità delle domande

1. Costituiscono cause di inammissibilità alla agevolazione:
 - a) la non corretta o incompleta presentazione della domanda, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Avviso;
 - b) l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, previsti agli articoli 3 e 4 del presente Avviso.

Fi.R.A. SpA

Articolo 12 - Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Per i beneficiari ammessi e finanziati, la pubblicazione della graduatoria ha valore di atto di concessione del beneficio, senza necessità di ulteriore comunicazione, né di conferma da parte del beneficiario stesso della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità indicate nel presente Avviso, fatte salve le verifiche successive da parte della Fi.R.A. S.p.A..
2. Il Soggetto Gestore procede ad espletare gli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti ed all'acquisizione del CUP per il successivo inserimento nel provvedimento di concessione adottato dal Soggetto Gestore.
3. Entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione è sottoscritto il contratto di finanziamento tra il beneficiario e la Banca *Service*.
4. Prima della sottoscrizione del contratto, la Banca *Service* effettua, prioritariamente, la verifica della visura rilasciata dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia e della CRIF. In caso di esito negativo, il Soggetto Gestore procede alla revoca della concessione; in caso di esito positivo, la Banca *Service* procede con la verifica:
 - a) della regolarità contributiva del beneficiario;
 - b) dei poteri di firma del soggetto firmatario;
 - c) della regolarità sulla disciplina dell'anticiclaggio e all'adeguata verifica della clientela.
5. La data di efficacia del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione dello stesso.
6. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario entro i termini previsti al comma 3 comporta la revoca del finanziamento concesso.
7. In caso di esito negativo dei controlli effettuati in merito alla regolarità contributiva, è concesso, al beneficiario, un termine di 30 giorni per regolarizzarsi, per poi procedere al perfezionamento del contratto. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato si procede con la revoca dell'agevolazione.
8. In caso di esito positivo delle verifiche, il prestito concesso è erogato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal beneficiario nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica.
9. La F.i.R.A. S.p.A. si riserva di effettuare in qualsiasi momento i controlli di cui all'art. 4, comma 7 del presente Avviso relativi alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione delle domande ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del DPR 445/2000.

Articolo 13 - Revoca totale del finanziamento

1. Costituiscono cause di decadenza dell'agevolazione e conseguente revoca totale del finanziamento:

Fi.R.A. SpA

- a. esito negativo dei controlli previsti all'art. 4, comma 7 e/o mancata messa a disposizione della documentazione necessaria all'effettuazione di tali controlli;
 - b. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - c. perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3 e 4;
 - d. irregolarità dei documenti di cui all'art.12 comma 4, la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento nei termini stabiliti all'art.12 comma 3 e mancata regolarizzazione del DURC entro i termini stabiliti ai sensi dell'art.12 comma 7;
 - e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
 - f. gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso e nel contratto di finanziamento;
 - g. mancato pagamento di due rate del finanziamento agevolato erogato e/o dell'ultima rata di rimborso;
 - h. ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. In caso di revoca totale si ha la decadenza dal beneficio che comporta il rimborso dell'intero importo del finanziamento. Il Soggetto Gestore, in caso di revoca totale, dispone, la risoluzione del contratto di finanziamento.

Articolo 14 - Procedura di revoca e recupero del finanziamento

1. Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui all'art. 13, il Soggetto Gestore procede, con l'atto di revoca totale della agevolazione concessa, effettuando il recupero delle risorse erogate.
2. Il Soggetto Gestore, per il tramite della Banca *Service*, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso ai sensi della L. n. 241/1990.
3. Il Soggetto Gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca ed assegna al beneficiario della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
4. Il Soggetto Gestore prende atto degli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori informazioni/ elementi di giudizio, al fine di formulare le osservazioni conclusive in merito.
5. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento.
6. In caso contrario, il Soggetto Gestore adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione

Fi.R.A. SpA

concessa e della conseguente risoluzione del contratto di finanziamento. Il Soggetto Gestore provvede al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate. In caso di revoca del beneficio del termine, gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata fino alla data di restituzione del finanziamento, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data della sua restituzione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente il Soggetto Gestore trasmette ai beneficiari il provvedimento di revoca e, ove necessario, per le attività di recupero delle somme dovute si potrà avvalere dell'iscrizione a ruolo, mediante il supporto di appositi Enti di riscossione.

7. L'atto di revoca costituisce in capo al Soggetto Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'agevolazione concessa.

Articolo 15 - Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per gli scopi istituzionali.
2. Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e farà riferimento all'informativa riportata sulla Domanda di Ammissione da compilare on line sulla piattaforma digitale Sportello.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso pubblico è Anna Daniela Astolfi.
2. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e rivolgendosi a Fi.R.A. S.p.A. all'indirizzo firapec@pec.fira.it

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione Abruzzo, attraverso Fi.R.A. S.p.A., effettua verifiche periodiche e costanti dello strumento finanziario e si riserva, di intesa con Fi.R.A. S.p.A., di assumere, in qualsivoglia momento tutte le iniziative volte a valutare l'andamento dell'Avviso.

Fi.R.A. SpA

Articolo 18 - Definizioni

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

«**Attività Prevalente**»: è quell'attività relativa al Codice ATECO registrato in visura camerale come prevalente ai fini IVA.

«**Banca Service**»: Istituto di Credito che si occuperà del service bancario connesso alla gestione dello strumento finanziario denominato Fondo "Piccolo Prestito Agrario".

«**De Minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi

- del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e successivamente integrato dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l'altro, definisce in Euro 25.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che, tra l'altro, definisce in euro 200.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico che richiede e può beneficiare delle agevolazioni.

«**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

«**Disciplina Privacy**»: Regolamento UE 2016/679, "GDPR" e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

«**Fascicolo aziendale**»: strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

«**Fondo Prestiti**»: è lo strumento finanziario, gestito da Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, per la concessione di un prestito diretto a tasso zero.

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento "de minimis", tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti: - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con

Fi.R.A. SpA

altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

«**Legale rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi.

«**Produzione primaria**»: si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.

«**Sede Operativa**»: è la sede abruzzese nella quale viene svolta l'attività destinataria delle agevolazioni previste dall'Avviso.

«**Trasformazione di prodotti agricoli**»: processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13 “Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*”;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy);

Fi.R.A. SpA

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019.

Fi.R.A. SpA

Avviso "PICCOLO PRESTITO AGRARIO" Strumento Finanziario Legge regionale n. 46/2023 art. 13 - Fondo di Rotazione 20231212